

Salvatore Nocera

Integrazione scolastica. Sulla sentenza (80-2010) della Corte Costituzionale

In meno di un anno la Corte costituzionale con la Sentenza n. 80/2010 <http://www.grusol.it/informazioni/27-02-10.PDF> ha risolto il problema creato agli alunni con disabilità dall'art. 2 commi 413 e 414 della Legge finanziaria n. 244/2007 che hanno fissato un tetto massimo al numero di docenti da nominare annualmente per il sostegno vietando contestualmente la possibilità di assegnare ore in aggiunta a quelle fissate in organico di diritto.

La vicenda era cominciata al TAR di Catania che aveva negato la richiesta di ore aggiuntive, rispetto a quelle concesse dall'Ufficio scolastico, ad un'alunna con certificazione di grave disabilità, con la motivazione che ormai la legge sopraccitata aveva abrogato la possibilità di deroghe con la concessione di ore aggiuntive, precedentemente consentita. La famiglia era ricorsa in appello al Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana, che aveva invece accolto l'eccezione di incostituzionalità delle norme citate. La Corte con la sentenza depositata il 26 Febbraio scorso ha accolto il ricorso, dichiarando incostituzionali le norme citate, poiché in contrasto con gli art 2, 3, 10, 34 e 38 della Costituzione.

La Corte ha disatteso le obiezioni dell'Avvocatura dello Stato secondo cui il Legislatore ha la discrezionalità di decidere come regolare il diritto allo studio anche degli alunni con disabilità, fissando un rapporto medio nazionale di un posto di sostegno ogni due alunni certificati con disabilità. La Corte ha invece motivato che l'integrazione scolastica è un diritto costituzionalmente garantito per gli alunni con disabilità che si realizza fondamentalmente tramite l'assegnazione di docenti per il sostegno secondo le "effettive esigenze" di ciascuno e non secondo un rapporto medio nazionale.

Pertanto la situazione di gravità richiede una quantità di risorse maggiore rispetto a chi tale situazione non abbia. La Corte ha argomentato sia sulla base della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità che all'art 24 riconosce il diritto all'inclusione scolastica, sia sulla base dell'art. 3 della Costituzione che impone una differente valutazione delle effettive esigenze a seconda della gravità della situazione di disabilità, sia sulla base della normativa italiana, in particolare la L. 104/92, come interpretata dalla costante Giurisprudenza della stessa Corte ed in particolare dalla Sentenza n. 215/87. Quanto all'obiezione dell'Avvocatura dello Stato che, citando la sentenza della stessa Corte n. 251/08, riteneva insindacabile la discrezionalità del legislatore, la Corte fa presente che nella stessa Sentenza è stabilito che tale discrezionalità incontra un limite invalicabile nel nucleo essenziale del diritto allo studio costituzionalmente garantito, che è costituito, in tal caso, dal rispetto delle "effettive esigenze" imposte dalla situazione di gravità.

Taluno ha sostenuto che la norma che imponeva un tetto massimo al numero dei posti di sostegno non era la norma introdotta dal Ministro Tremonti, che è stata annullata, ma era già stata introdotta dal Governo Prodi con la L. 296/2006 all'art. 1 comma 605 lettera "a". Ciò è solo parzialmente vero; ma la stessa norma di legge alla lettera "v" fa salvo il rispetto delle "effettive esigenze senza abrogare il ricorso alle deroghe in presenza di situazioni di gravità, abrogazione effettuata invece dalla norma annullata.

Adesso il Ministero dovrà rivedere la normativa amministrativa sulla riapertura delle deroghe e le famiglie potranno richiedere, se motivate, ore aggiuntive di sostegno. Entro giugno, dal momento che in luglio, come prima, il Ministero dovrà assegnare le ore documentate e richieste.

Questa decisione, a mio sommo avviso, avrebbe potuto essere meno negativa per il Ministero, se lo stesso avesse potuto dimostrare che le risorse necessarie al diritto allo studio non sono solo le ore di sostegno, ma anche la presa in carico del progetto di integrazione da parte di tutti i docenti della classe. Però il Ministero non era e non sarà mai in grado di poter sostenere ciò, poiché manca una norma che renda obbligatoria per tutti i docenti la formazione iniziale ed in servizio sulla didattica dell'integrazione. Così, in attesa che il Ministero si decida a formulare queste norme d'intesa coi sindacati, si vedrà costretto ad assegnare sempre più ore di sostegno ed in caso di diniego a soccombere nei giudizi, che lo stanno continuamente condannando non solo alla rifusione delle spese di causa, ma anche al risarcimento dei danni non patrimoniali dovuti alla sofferenza subita dagli alunni per l'insufficiente rispetto del loro diritto allo studio.

Certo questa giusta decisione non ripaga delle ansie e dei fastidi le famiglie che hanno dovuto sottoporsi alla trafila giudiziaria, né quelle che, per mancanza di mezzi economici hanno dovuto rinunciare ai ricorsi. Inoltre continua, per colpa del Ministero, a rafforzare l'erronea convinzione che l'integrazione scolastica si effettua solo con la risorsa delle ore di sostegno.